



S.R.L. Con Socio Unico

Capitale Sociale

€ 1.985.820,00 i.v.

azienda  
servizi  
funebri

del Comune di Genova

16121 Genova - Via Frugoni, 25 a  
Tel. 010.29.15.209 - Fax 010.29.15.297

# **CODICE ETICO DEGLI APPALTI DI A.Se.F. S.r.l.**

## **Allegato II**

al "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" di A.Se.F. S.r.l. per la prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 e smi, approvato dall'Amministratore Unico in data &%"&"&\$\$

## Finalità e Struttura

<i>Ambito di applicazione</i> .....	4
-------------------------------------	---

## PRIMA PARTE

Imprese concorrenti, appaltatrici o subappaltatrici degli appalti di lavori, servizi e forniture indetti da A.Se.F. S.r.L.....	5
1. Dovere di correttezza.....	5
2. Concorrenza.....	4
3. Controllo.....	6
4. Rapporti con la stazione appaltante.....	6
5. Dovere di segnalazione.....	7
6. Interposizione di manodopera.....	7
7. Mancata accettazione.....	7
8. Violazioni del Codice Etico.....	7

## SECONDA PARTE

Condotta dei dipendenti della stazione appaltante.....	9
9. Imparzialità.....	9
10. Riservatezza.....	9
11. Indipendenza e dovere di astensione.....	9
12. Regali ed altre utilità.....	10
13. Attività collaterali.....	10
14. Esecuzione del contratto.....	10
15. Doveri del Responsabile.....	11
16. Inosservanza.....	11



## **Finalità e struttura**

### ***Ambito di applicazione***

1. Oggetto del presente "Codice Etico degli appalti di A.Se.F. S.r.L." sono le modalità comportamentali adottate nel corso delle gare di appalto indette da A.Se.F. S.r.L. dalle imprese concorrenti, appaltatrici e subappaltatrici.

2. Il Codice costituisce condizione di ammissione alle gare di appalto indette da A.Se.F. S.r.L. e costituisce parte integrante di tutti i contratti e convenzioni.

3. Il Codice viene adottato nell'ambito del processo di "risk management" previsto da A.Se.F. S.r.L. in attuazione del D.Lgs. 231/01 quale componente del "sistema di controllo preventivo" a copertura dei rischi; costituisce, inoltre, un'integrazione, specificamente mirata all'attività contrattuale.

Esso regola i comportamenti posti in essere dai dipendenti della stazione appaltante in occasione di ogni fase delle procedure relative ad appalti, negoziazioni e contratti di A.Se.F. S.r.L.

4. Il Codice si applica a tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati, che, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti, nell'ambito dell'organizzazione interna di A.Se.F. S.r.L., intervengono nei suddetti procedimenti.

## **PRIMA PARTE**

### **IMPRESE CONCORRENTI, APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI DEGLI APPALTI INDETTI DA A.Se.F. S.r.L.**

#### **1. Dovere di correttezza**

1.1 L'impresa concorrente, appaltatrice o subappaltatrice, agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti di A.Se.F. S.r.L., che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici o subappaltatrici.

#### **2. Concorrenza**

2.1. Le imprese partecipanti alle gare di appalto sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", di cui alla legge n. 287 del 1990 e smi, e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

2.2. Ai fini del presente codice, si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale.

In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

- la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
- il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;

- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.

### **3. Controllo**

3.1. A garanzia della par condicio tra i concorrenti e della segretezza delle offerte, l'impresa concorrente non deve trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, né in alcuna forma di collegamento sostanziale che comporti la presentazione di più offerte riconducibili ad un unico centro decisionale e, dunque, il venir meno del principio della segretezza dell'offerta.

### **4. Rapporti con la stazione appaltante**

4.1. L'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi da A.Se.F. S.r.l. si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.

4.2. Non è consentito proporre opportunità di impiego e/o commerciali che comportino vantaggi personali per il dipendente; sono vietate le offerte di denaro o doni ai dipendenti ed ai loro parenti, così come non è consentito il tentativo di porre in essere tali condotte.

4.3. All'impresa concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito in conformità alla normativa vigente.

## **5. Doveri di segnalazione**

5.1. L'impresa ha l'obbligo di segnalare ad A.Se.F. S.r.l.:

- qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto;
- qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o alla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

## **6. Interposizione di manodopera**

6.1. Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

6.2. Le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo.

## **7 . Mancata accettazione**

7.1. Il presente Codice Etico, sottoscritto dall'Amministratore Unico della Società, deve essere allegato ai documenti prodotti in sede di offerta delle singole gare, a pena di esclusione dalle stesse.

## **8. Violazioni del Codice Etico**

8.1. La violazione delle norme contenute nel presente Codice, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni



eventualmente adottate, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto (artt. 2, 3 e 6), comporta l'esclusione dalla gara,

ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

8.2. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del medesimo per colpa dell'impresa appaltatrice.

Le segnalazioni possono essere inviate in forma cartacea al seguente indirizzo:

A.Se.F. S.r.l., Organismo di Vigilanza, Via Frugoni, 25 A, 16121 Genova, apponendo la dicitura "riservato".



## **SECONDA PARTE**

### **CONDOTTA DEI DIPENDENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

#### **9. Imparzialità**

9.1. Il dipendente garantisce la parità di trattamento delle imprese che vengano in contatto con A.Se.F. S.r.L. Egli si astiene dal compimento di qualsiasi atto arbitrario che possa produrre effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale; inoltre, non rifiuta e non accorda ad alcuna prestazione o trattamenti che siano normalmente accordati o rifiutati ad altri.

#### **10. Riservatezza**

10.1. Il dipendente, al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni comunicate dalle imprese che entrano in contatto con A.Se.F. S.r.L.:

- si astiene dal diffondere e dall'utilizzare, a scopo personale, le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti posti a tutela del diritto di informazione e di accesso;
- mantiene, con particolare cura, la riservatezza circa l'intera procedura di gara e sui nominativi dei concorrenti fino all'aggiudicazione;
- non incontra, fatto salvo le procedure "aperte", le imprese partecipanti durante lo svolgimento della gara; eventuali richieste di informazioni gli dovranno essere inoltrate per iscritto, e fornirà, stesso mezzo, i chiarimenti all'impresa richiedente.

#### **11. Indipendenza e dovere di astensione**

11.1. Il dipendente non svolge alcuna attività contrastante con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio ed evita ogni coinvolgimento in situazioni che possano nuocere agli interessi o all'immagine di A.Se.F. S.r.L.

11.2. Il dipendente rende nota al Dirigente la propria partecipazione ad organizzazioni, o ad altri Organismi le cui attività si intersechino con lo svolgimento dell'attività negoziale propria dell'ufficio.

11.3. Il dipendente opera in posizione di autonomia ed evita di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

## **12. Regali ed altre utilità**

12.1. Il dipendente non chiede, né accetta, per sé o per altri, regali od altre utilità offerti da fornitori, appaltatori o ditte concorrenti o comunque interessate alle forniture ed agli appalti indetti da A.Se.F. S.r.L.

12.2. Il dipendente non accetta dai fornitori, dagli appaltatori e da qualsivoglia contraente dell'azienda, per uso e/o vantaggio personale o di terzi, utilità spettanti all'acquirente in relazione all'acquisto di beni e servizi per ragioni di ufficio.

## **13. Attività collaterali**

13.1. Il dipendente non accetta da soggetti che hanno rapporti con A.Se.F. S.r.L., retribuzioni od altre prestazioni in denaro o in natura, né incarichi di collaborazione in qualsivoglia forma e/o modalità.

## **14. Esecuzione del contratto**

14.1. Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata in modo oggettivo e deve risultare da documentazione scritta; inoltre, la relativa contabilizzazione sarà conclusa nei tempi stabiliti.



S.R.L. Con Socio Unico

Capitale Sociale

€ 1.985.820,00 i.v.

azienda  
servizi  
funebri

del Comune di Genova

16121 Genova - Via Frugoni, 25 a  
Tel. 010.29.15.209 - Fax 010.29.15.297

## **15. Doveri del Responsabile**

15.1. Il Responsabile è tenuto ad osservare tutti gli obblighi imposti al dipendente dalla normativa vigente e dal presente Codice.

15.2. Egli è tenuto, altresì, a vigilare sull'osservanza dei predetti obblighi da parte dei dipendenti, adottando a tal fine i provvedimenti ed i controlli necessari. I controlli sono effettuati anche in forma diretta e con una cadenza temporale adeguata alla tipologia di attività da verificare.

15.3. Il Responsabile collabora attivamente ad ogni controllo effettuato da A.Se.F. S.r.L., da autorità amministrative o giudiziarie.

## **16. Inosservanza**

16.1. La violazione degli obblighi contenuti nel presente Codice – configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte - comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari.